



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Delibera di Giunta regionale n. 966 del 24/11/2017

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Sottomisura 4.1 "Supporto agli investimenti nelle aziende agricole" - Disposizioni per l'attuazione del bando approvato con deliberazione n. 546 del 04/07/2017.

La Giunta regionale

Visto il programma di sviluppo rurale (in seguito: PSR) della Regione Liguria per il periodo 2014-2020, adottato in attuazione del regolamento (UE) n. 2305/2013;

Richiamata la precedente deliberazione n. 546 del 4 luglio 2017, con la quale si approva il bando per la presentazione di domande di sostegno e pagamento a valere sul PSR, sottomisura 4.1 "Supporto agli investimenti nelle aziende agricole";

Richiamata la precedente deliberazione n. 676 del 4 agosto 2017 con la quale si forniscono disposizioni per l'attuazione del bando approvato con la deliberazione n. 546 sopra richiamata;

Richiamata la precedente deliberazione n. 627 del 1 agosto 2017 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione, successivamente sottoscritto, tra la Regione Liguria e la Regione Marche per l'utilizzo del SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) della Regione Marche per la gestione delle misure ad investimento del PSR della Regione Liguria;

Atteso che:

- il bando in questione riguarda tutto il residuo periodo di programmazione fino al 2020, disponendo l'apertura di 7 fasce temporali per la presentazione delle domande di sostegno, la prima delle quali si è aperta il 10 luglio 2017 e si è chiusa il 30 agosto 2017;
- nel paragrafo "condizioni di ammissibilità dei beneficiari" si dispone che *non può presentare una domanda di sostegno l'impresa che ha presentato una domanda a valere su bandi o fasce temporali precedenti per la stessa sotto-misura e non ha ancora concluso la realizzazione degli investimenti (presentazione della domanda di saldo finale)*;
- con la citata deliberazione 676/2017 è stata eliminata, per la prima fascia temporale (10 luglio 2017 – 30 agosto 2017) del bando, la condizione di ammissibilità che esclude le imprese che non hanno ancora concluso la realizzazione degli investimenti (presentazione della domanda di saldo finale) a valere su bandi o fasce temporali precedenti;

- nel paragrafo “Presentazione delle domande” si fa riferimento per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento al Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

Considerato che, alla data odierna, persistono le difficoltà di funzionamento del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), gestito da AGEA, tramite il quale devono essere obbligatoriamente presentate le domande di pagamento del saldo finale relative alla prima fascia di apertura, anche nel caso gli investimenti siano stati conclusi;

Considerato altresì che non esistono attualmente notizie certe in relazione alla disponibilità di tutte le applicazioni informatiche del SIAN necessarie per completare l'iter dei finanziamenti, dalla domanda di sostegno al pagamento del saldo;

Considerato inoltre che il Comitato di Sorveglianza è stato consultato mediante procedura scritta del 14 novembre 2017 in merito alla modifica dei criteri di selezione relativi alla sottomisura 4.1 ed in particolare in merito all'attribuzione del punteggio per il recupero di terreni abbandonati, per l'aumento delle dimensioni aziendali, per gli investimenti collettivi, per gli investimenti destinati alla riduzione dell'impatto ambientale, per gli investimenti necessari per aderire a regimi di qualità certificata;

Ritenuto pertanto necessario:

- Eliminare, per le successive fasce di apertura del bando approvato con la citata deliberazione n. 546/2017, la condizione di ammissibilità che esclude le imprese che non hanno ancora concluso la realizzazione degli investimenti (presentazione della domanda di saldo finale) a valere su bandi o fasce temporali precedenti;
- Modificare, per le successive fasce di apertura del bando approvato con la citata deliberazione n. 546/2017, i criteri di selezione del bando approvato con deliberazione n. 546/2017;
- Disporre la presentazione delle domande di sostegno per le prossime fasce di apertura tramite il SIAR;

Ritenuto infine opportuno, al fine di fornire un testo unico e coordinato e fatti salvi gli effetti derivanti dalla prima fascia temporale di apertura e quant'altro stabilito con la deliberazione n. 546/2017, integrare tutte le modifiche sopra esposte in un nuovo testo di bando per le fasce di apertura che ancora residuano e meglio precisate di seguito:

Fasce: Date apertura e chiusura presentazione domande	Importi a bando per la fascia EURO
04 dicembre 2017 – 31 gennaio 2018	5.000.000,00
04 giugno 2018 – 31 luglio 2018	4.000.000,00
03 dicembre 2018 – 31 gennaio 2019	2.000.000,00
03 giugno 2019 – 31 luglio 2019	1.000.000,00
02 dicembre 2019 – 31 gennaio 2020	1.000.000,00
03 giugno 2020 – 31 luglio 2020	1.000.000,00

Atteso che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR è demandata, in termini di competenza e di cassa, all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;

DELIBERA

1. Di approvare le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla sottomisura 4.1 del PSR: "Supporto agli investimenti nelle aziende agricole", di cui al documento "Allegato A - sottomisura 4.1 Supporto agli investimenti nelle aziende agricole", che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di stabilire che le disposizioni di cui al precedente punto 1 si applicano alle seguenti fasce di apertura residue e sostituiscono per tali fasce le disposizioni già adottate con DGR 546/2017:

Fasce: date apertura e chiusura presentazione domande	Importi a bando per fascia EURO
04 dicembre 2017 – 31 gennaio 2018	5.000.000,00
04 giugno 2018 – 31 luglio 2018	4.000.000,00
03 dicembre 2018 – 31 gennaio 2019	2.000.000,00
03 giugno 2019 – 31 luglio 2019	1.000.000,00
02 dicembre 2019 – 31 gennaio 2020	1.000.000,00
03 giugno 2020 – 31 luglio 2020	1.000.000,00

3. Di confermare quant'altro disposto con la precedente deliberazione n. 546 del 4 luglio 2017 ivi compreso l'allegato B "individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione";
4. Di fare salve ed immutate le condizioni stabilite con DGR 546/2017 per quanto riguarda la prima fascia di apertura del bando intercorsa tra il 10 luglio 2017 ed il 30 agosto 2017;
5. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
6. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale;
7. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

Allegato A – sottomisura 4.1 “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole”.

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 Procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura 4.1 “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole”.

Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul PSR 2014-2020, sottomisura 4.1 “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole”.

La sottomisura 4.1 persegue l’obiettivo di:

- migliorare l’efficienza economica aziendale;
- accrescere il valore aggiunto aziendale tramite la trasformazione in azienda e la vendita diretta in azienda dei prodotti aziendali;
- migliorare le prestazioni ambientali aziendali con particolare riferimento a risparmio idrico, energetico, riduzione delle emissioni inquinanti, difesa del suolo dall’erosione;
- migliorare le condizioni di sicurezza del lavoro;

Tipologia di bando

Bando a graduatoria.

Validità temporale e disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a euro 14.000.000,00.

Le domande possono essere presentate esclusivamente fra le date di apertura e di chiusura riportate nelle fasce temporali di cui alla seguente tabella

Fasce: date apertura e chiusura presentazione domande	Importi a bando per fascia EURO
04 dicembre 2017 – 31 gennaio 2018	5.000.000,00
04 giugno 2018 – 31 luglio 2018	4.000.000,00
03 dicembre 2018 – 31 gennaio 2019	2.000.000,00
03 giugno 2019 – 31 luglio 2019	1.000.000,00
02 dicembre 2019 – 31 gennaio 2020	1.000.000,00
03 giugno 2020 – 31 luglio 2020	1.000.000,00

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno di apertura fino alle ore 23:59 della data di chiusura sopra riportate. Le domande presentate al di fuori di questi termini non sono ricevibili, fatte salve eventuali modifiche dei termini stabilite dall’Autorità di gestione.

Le domande concorrono esclusivamente alle risorse messe a bando per la fascia temporale in cui risultano presentate.

Campo di applicazione

Tutto il territorio regionale. Gli investimenti devono essere localizzati sul territorio della Regione Liguria e riconducibili a una specifica unità tecnico economica (UTE), come definita dall'art. 1 comma 3 del DPR 503/1999, situata sul territorio della Liguria.

Beneficiari

Imprese agricole singole e associate.

Condizioni di ammissibilità dei beneficiari

Possono presentare domanda di sostegno le imprese agricole dotate di partita IVA attiva con codice attività riferito all'attività agricola.

Condizioni di ammissibilità degli investimenti:

Gli investimenti possono riguardare:

- a. la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- b. le attività complementari svolte dall'azienda agricola per la trasformazione e/o la vendita di prodotti agricoli di provenienza aziendale, a condizione che i prodotti della trasformazione siano ancora prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

In questo quadro, sono ammissibili le spese relative a:

1. acquisto (solo nel caso di ristrutturazione sostanziale e comunque se complessivamente meno costoso della costruzione), costruzione, ristrutturazione di fabbricati, direttamente funzionali alla produzione agricola, alla trasformazione e vendita dei prodotti aziendali di cui al precedente punto b). Per ristrutturazione sostanziale si intende una ristrutturazione il cui costo ammonta almeno al 25% del valore a nuovo del fabbricato;
2. ristrutturazione, attraverso la riduzione del numero delle piante, l'abbassamento della chioma, l'eventuale ricorso a innesti o altre tecniche colturali non ordinarie, di vecchi oliveti, castagneti e nocioleti per ridurre i costi di produzione e favorire la meccanizzazione;
3. impianto di colture poliennali finalizzate al miglioramento fondiario quali frutteti, oliveti, vigneti o colture arboree o arbustive con un ciclo colturale di almeno cinque anni. Non sono ammissibili a finanziamento impianti di bosco compresi gli impianti di bosco ceduo a rotazione rapida;
4. sistemazione duratura dei terreni agricoli per assicurare la regimazione delle acque, la stabilità dei versanti e la percorribilità da parte delle macchine, compresa la viabilità interna aziendale;
5. realizzazione di impianti idrici e irrigui, termici, elettrici a servizio delle colture e degli allevamenti o delle attività complementari aziendali di cui al precedente punto b);

6. acquisto di macchinari e impianti per la protezione dell'ambiente dai sottoprodotti dei cicli produttivi aziendali quali: reflui, rifiuti, emissioni;
7. acquisto di macchine e di attrezzature (compresi elaboratori elettronici) impiegate nella produzione agricola, zootecnica o nelle attività complementari di cui al precedente punto b;
8. investimenti finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica da destinarsi esclusivamente all'utilizzo aziendale, attraverso lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili (solare, eolico) e/o di biomasse solo derivanti da sottoprodotti e/o residui, di origine prevalentemente aziendale, derivanti dalla lavorazione di prodotti agricoli e forestali. Gli impianti per la produzione di energia elettrica o termica devono essere commisurati tramite appositi contatori alle esigenze energetiche, su base annuale, relative ai cicli produttivi agricoli dell'azienda agricola interessata;
9. acquisto di terreno, solo se inserito in un complesso di investimenti finanziati con la medesima operazione, all'interno del quale il costo dell'acquisto di terreno non può superare il 10% della spesa totale ammessa a contributo nell'ambito di questa misura, come previsto dall'art. 69.3.b del reg. (UE) n. 1303/2013;
10. recinzioni di terreni destinati a colture agricole di elevato pregio o di terreni agricoli adibiti al pascolo;
11. investimenti immateriali connessi agli investimenti di cui ai punti precedenti quali:
 - acquisto di software;
 - creazione di siti internet e/o ampliamento delle loro funzionalità;
 - acquisto di brevetti e licenze;
12. spese generali e tecniche fino a un massimo del 6% dei costi relativi alla costruzione e miglioramento di beni immobili, ridotto al 3% per tutti gli altri costi. I massimali relativi alle spese generali e tecniche sono aumentati del 2% nel caso di investimenti realizzati all'interno delle zone Natura 2000 per conformarsi a quanto previsto dalle misure di conservazione e alla normativa in materia.

Condizioni di ammissibilità comuni a tutti gli investimenti:

1. Per gli investimenti proposti al sostegno valgono le disposizioni generali indicate al Capitolo 8 del PSR 2014-2020 ed in particolare al capitolo 8.1 Paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure" oltre che quelle specifiche per la misura 4.1;
2. Il fascicolo aziendale dovrà essere aggiornato, pienamente rispondente all'effettiva consistenza aziendale per tutte le schede in cui lo stesso è articolato (territorio, mezzi di produzione, manodopera, zootecnia, etc), pena la non ammissibilità delle spese la cui idoneità non sia valutabile a causa di carenti o erranee indicazioni sul fascicolo aziendale ai sensi del DPR 503/99 di cui sopra;
3. Per quanto riguarda la condizione di ammissibilità delle spese vige, salvo quanto diversamente stabilito nel presente atto, quanto stabilito con DGR 1115/2016;
4. Sono ammissibili le prestazioni volontarie non retribuite (lavori in economia) esclusivamente se inerenti le lavorazioni agronomiche che non richiedono

competenze specifiche, attrezzature e macchinari ordinariamente non reperibili nelle aziende agricole;

5. Per quanto concerne la decorrenza delle spese ammissibili a finanziamento sono considerate ammissibili a sostegno esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali e tecniche, che, in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere sostenute prima della presentazione della stessa. Limitatamente alla prima fascia di apertura del presente bando sono inoltre ammissibili a finanziamento le spese sostenute per investimenti nel settore delle alghe solo se rientranti nell'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). L'eccezione è giustificata dal fatto che nel periodo di vigenza della DGR 612/2016 – che disciplinava la conversione in domande definitive delle domande semplificate presentate a valere sulla DGR 1394/2015 – è stata pubblicata sul sito istituzionale www.agriligurianet.it una risposta ad una F.A.Q. che escludeva l'ammissibilità a finanziamento delle alghe. La risposta, rivelatasi poi errata, è stata rimossa solo successivamente al termine di vigenza della citata DGR 612/2016 e questo ha indotto alcuni potenziali beneficiari a non perfezionare la domanda di sostegno semplificata pur avendo potenzialmente i requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
6. La domanda deve riguardare investimenti cantierabili, ovvero immediatamente eseguibili al momento della presentazione della stessa, dotati quindi di tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni, permessi, preventivi, ovvero tutta la documentazione necessaria ad attestare l'immediata eseguibilità. Tale requisito deve essere assolto al momento di presentazione della domanda;
7. Tutte le spese sostenute dal beneficiario, con esclusione delle prestazioni volontarie non retribuite, devono essere documentate da fatture o da altri documenti aventi forza probatoria equivalente. I pagamenti relativi devono essere documentati tramite bonifico bancario, RIBA bancaria o altro sistema equivalente eseguito tramite Conto Corrente intestato al titolare della domanda;
8. Sono ammissibili le sole spese relative ad investimenti conformi alle norme comunitarie (con particolare riferimento agli articoli 61 e 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013), nazionali o regionali;
9. qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, le operazioni di investimento sono precedute da una valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
10. Gli investimenti realizzati con il sostegno del PSR sono sottoposti a vincolo di destinazione d'uso per la durata di:
 - a. 10 anni per i beni immobili, le trattorie e le motoagricole;
 - b. 5 anni per gli altri investimenti;
11. Ad investimenti ultimati la dimensione economica aziendale, in termini di **Produzione Standard**, dovrà essere superiore a 18.000 Euro, ridotta a 14.000 Euro per le imprese con sede aziendale nelle zone svantaggiate di cui all'art. 32 paragrafo 1 del reg. (UE) 1305/2013. Nel caso di **investimenti collettivi** il requisito

di ammissibilità si considera assolto se, ad investimenti ultimati, la dimensione economica media delle aziende interessate è superiore ai limiti sopra stabiliti. Nel caso l'azienda abbia dimensioni economiche, in termini di produzione standard, inferiori a quelle sopra stabilite, il richiedente deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale dichiara di essere a conoscenza di dover raggiungere, a investimenti ultimati, ovvero alla presentazione della domanda di pagamento di saldo finale entro il termine indicato nel Nulla Osta;

12. Non sono ammissibili le domande che determinano un contributo di importo inferiore a € 5.000,00;

13. La sottomisura 4.1 non sostiene gli investimenti che possono essere oggetto di sostegno finanziario nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato (OCM) di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, se non nei casi previsti dal capitolo 14.1.1 del PSR 2014 - 2020;

14. Sono considerati ammissibili esclusivamente gli investimenti che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola, ovvero che valutino e garantiscano, tramite il **piano di sviluppo aziendale (PAS)**:

a. la sostenibilità finanziaria ed economica degli investimenti: l'azienda, a PAS realizzato, deve essere in grado di sostenere le quote di reintegro su base trentennale per gli investimenti che costituiscono oggetto della domanda di sostegno per fabbricati ed opere fisse e decennale per gli investimenti in macchine ed attrezzature, che dovrà quindi risultare inferiore al 40% della produzione aziendale annua (valutando anche altri investimenti attivati ed i contributi percepiti su altre misure del PSR) ;

b. il raggiungimento di un incremento delle prestazioni aziendali in termini economici e/o ambientali (in termini di riduzione dei consumi energetici, idrici o delle emissioni).

Non sono ammissibili a finanziamento:

1. le spese relative alle abitazioni, a magazzini, avanserre, depositi attrezzi, ricoveri per macchinari e scorte, ad esclusione dei fienili, e ogni altro manufatto non direttamente connesso alla produzione agricola o alla trasformazione o vendita dei prodotti aziendali;
2. i costi di gestione, gli interessi passivi e le imposte, compresa l'IVA;
3. le spese relative ad investimenti non conformi alle norme comunitarie, nazionali o regionali;
4. le compravendite di terreni e fabbricati effettuate fra soggetti aventi interessi comuni (coniugi, parenti e affini fino al secondo grado, soci dell'acquirente e/o del venditore);
5. le spese per acquisto di materiale usato e di beni non durevoli (che non hanno durata pari almeno alla durata del vincolo di destinazione d'uso);
6. le spese per investimenti di mera sostituzione. Si considerano di mera sostituzione gli investimenti finalizzati a sostituire:

- a. macchinari esistenti in azienda da meno di 10 anni con macchinari nuovi dello stesso tipo e capacità produttiva più o meno 25%, senza demolizione dei macchinari esistenti, tranne il caso di ampliamento delle dimensioni aziendali di almeno il 50%;
- b. fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con altri fabbricati - tranne il caso di ampliamento delle dimensioni aziendali di almeno il 50%. Non rientra tra gli investimenti di sostituzione la demolizione completa di fabbricati che abbiano almeno 30 anni di vita (ridotti a 15 per le serre), e la loro sostituzione con fabbricati moderni. Non rientra inoltre tra gli investimenti di sostituzione il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato;
- c. colture arboree o arbustive poliennali, anche se giunti al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sullo stesso terreno e con la stessa specie e varietà.

Condizioni di ammissibilità specifiche relative a talune tipologie di investimento:

1. L'attività di trasformazione e commercializzazione deve avvenire all'interno dell'azienda agricola (con l'esclusione esplicita, tra l'altro, di punti vendita esterni al perimetro aziendale, situati in centri urbani e in zone a destinazione urbanistica commerciale) e deve riguardare prodotti agricoli, di cui all'allegato I del Trattato, di prevalente origine aziendale. Fanno eccezione gli ingredienti complementari necessari per motivi di trasformazione. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione deve essere un prodotto elencato nell'allegato I del Trattato;
2. Nel caso di rilocalizzazione degli stabilimenti di produzione, i costi relativi a fabbricati e pertinenze devono essere sempre determinati al netto del valore delle strutture dismesse, vendute o destinate ad altre attività. Le strutture già esistenti in azienda al momento della concessione del contributo, se non dismesse, vendute o destinate ad altre attività, permangono vincolate a destinazione agricola per un periodo pari alle strutture finanziate. La rilocalizzazione al di fuori dei confini amministrativi della Regione Liguria è sempre vietata;
3. Per quanto riguarda gli impianti per la produzione di energia di cui al punto 8 del capitolo precedente: è escluso qualsiasi sostegno alla produzione di biocombustibili derivanti da produzione agricola dedicata. La produzione di energia è limitata ai combustibili derivanti da scarti aziendali o di origine locale, al fine di minimizzare le necessità di trasporto, e derivanti altresì da una gestione attiva delle foreste, in modo da favorire l'avvio di filiere corte. Gli impianti funzionanti a biomasse dovranno sfruttare scarti di produzione agricola, agro-industriale o forestale locale, minimizzando le necessità di trasporto. Con il termine "locale" si intende una distanza di non più di 70 km tra il luogo di produzione e il luogo di utilizzo;

4. Per quanto riguarda gli investimenti per l'energia rinnovabile, che consumano o producono energia, si applicano le norme minime in materia di efficienza energetica indicate al capitolo 8.2.4.6 del PSR;
5. Gli impianti per la produzione di energia da biomassa devono essere realizzati nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) prevedendo l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica;
6. Gli investimenti in impianti per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento di biomasse, sono ammissibili al sostegno solo se è utilizzata una percentuale di energia termica pari almeno al 40%, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione;
7. Per quanto concerne gli interventi di captazione di acqua a fini irrigui il beneficiario deve essere in possesso delle necessarie autorizzazioni al momento di presentazione della domanda di sostegno. Inoltre gli interventi finalizzati al risparmio idrico dovranno essere accompagnati da una perizia tecnica che tenga conto della tipologia di impianto in uso e delle sue condizioni per quanto riguarda le dispersioni;
8. Relativamente ai costi per investimenti nell'irrigazione, gli stessi sono ammissibili nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 46 del Reg. UE n. 1305/2013 e precisamente:
 - A norma del paragrafo 3, obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno ai fini di consentire la corretta applicazione del piano tariffario previsto dal piano di gestione. Le spese per i contatori sono eleggibili al sostegno.
 - A norma del paragrafo 4:
 - Nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti almeno "buono", per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui/elementi dell'infrastruttura di irrigazione preesistenti e dovrà essere soddisfatta la condizione di risparmio idrico potenziale conseguente all'investimento, in base ad una valutazione ex-ante, almeno pari al:
 - 5% nei soli casi di investimenti relativi alla installazione di contatori e/o all'introduzione di sistemi di telecontrollo finalizzati al monitoraggio della rete allo scopo di consentire l'immediato intervento in casi di perdite idriche;
 - 20% nel caso di miglioramento di impianti diversi da quelli di cui al trattino precedente;
 - Nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti meno di "buono", per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti che rispettino le seguenti condizioni:
 - l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua a livello dell'investimento, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;

- L'investimento comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello di investimento.

Il consumo totale di acqua dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda;

Per quanto sopra in ordine al risparmio idrico, gli obiettivi sono perseguiti principalmente mediante:

- La dotazione di contatori di misurazione della risorsa erogata;
- La realizzazione di opere di adeguamento e ammodernamento degli impianti al fine di ridurre perdite e sprechi;
- Realizzazione di opere per conversione di impianti attualmente a scorrimento in impianti con tubazioni a pressione.

Condizioni di ammissibilità specifiche relative agli investimenti per alcuni settori produttivi.

Al fine di favorire la ristrutturazione aziendale verso comparti produttivi maggiormente redditizi e duraturi sono introdotte le seguenti limitazioni settoriali:

- Per settore vitivinicolo sono ammissibili esclusivamente investimenti connessi alla produzione e trasformazione di prodotti a Denominazione di Origine e Indicazione Geografica;
- Per il settore zootecnico gli investimenti connessi alla produzione del latte sono ammissibili esclusivamente se connessi alla vendita diretta (da produttore a consumatore finale) del latte, alla trasformazione del latte in azienda o al conferimento in mercati locali attraverso accordi di filiera locale così come definiti al capitolo 8 del PSR.

Per quanto concerne i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli, del vitivinicolo e dell'apicoltura, si applicano le norme di demarcazione e di complementarietà di cui al capitolo 14.1.1 del PSR.

Criteri di selezione

I criteri di selezione per la Sottomisura 4.1 sono quelli riportati e specificati nelle tabelle sottostanti.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione (PSR)	Declinazione	Punteggio massimo
Imprese condotte, al momento di presentazione della domanda di aiuto, da agricoltori di età non superiore a 40 anni che si sono insediati da meno di 5 anni - conformemente alle prescrizioni di cui alla sottomisura 6.1 del presente periodo di programmazione o alla misura 112 del periodo di programmazione 2007-2013 - così come definiti all'articolo 2§1(n) del Reg. (UE) n° 1305/2013	Giovani agricoltori che si sono insediati da meno di 5 anni = 15 punti	fino a 15 punti

Recupero di terreni abbandonati (finalizzati all'aumento della SAU) per almeno il 10% della SAU posseduta a fine investimento	0,50 punti per ogni punto % di recupero di terreni abbandonati, oltre il 10%, a partire da 2 punti	fino a 13 punti
Aumento delle dimensioni aziendali, in termini di Produzione Standard e a investimenti ultimati, pari almeno al 10% rispetto alle dimensioni aziendali possedute al momento della domanda di sostegno	0,50 punti per ogni punto % di aumento delle dimensioni aziendali, in termini di produzione standard, oltre il 10%, a partire da 2 punti	fino a 10 punti
Imprese operanti in aree rurali di tipo D	- Imprese con terreni situati prevalentemente in aree rurali D = 10 punti - Imprese con terreni situati parzialmente (meno del 50% della superficie aziendale) in area D = 5 punti	fino a 10 punti
Investimenti collettivi	- Macchine e immobili = 2 punti ; - Impianti per il trattamento, recupero o riutilizzo di reflui, rifiuti e sottoprodotti aziendali = 5 punti	fino a 2 punti
Imprese con una dimensione aziendale, ad investimenti ultimati, compresa tra i 25.000 ed i 50.000 Euro in termini di Produzione Standard	Imprese che, a investimenti ultimati, hanno una dimensione economica compresa tra i 25.000 ed i 50.000 Euro in termini di Produzione Standard = 5 punti	fino a 5 punti
Investimenti necessari per aderire a regimi di qualità certificata in base a norme europee, nazionali e regionali di cui alla misura 3.1	- 0,1 punti per ogni punto % di incidenza dell'intervento specifico sul totale dell'operazione - Altri investimenti relativi a prodotti di qualità = fino a 2 punti (0,04 punti per ogni punto %)	fino a 2 punti
Investimenti destinati alla riduzione dell'impatto ambientale in termini di riduzione nell'utilizzo delle risorse energetiche e idriche, in termini di riduzione di emissioni nocive per l'ambiente o in termini di riduzione del rischio di dissesto idrogeologico	0,5 punti per ogni punto % di incidenza dell'investimento ambientale sul totale dell'operazione	fino a 28 punti
Investimenti destinati a ridurre l'impatto agricolo nelle ZVN	0,1 punti per ogni punto % di incidenza dell'intervento specifico sul totale dell'operazione	fino a 5 punti

<p align="center"><u>CRITERI SETTORIALI</u> (fino a 10 punti)</p> <p>a) Per il settore floricolo, limitatamente al fiore reciso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • investimenti di riconversione verso prodotti diversi dal fiore reciso; • investimenti innovativi in biotecnologie. <p>b) Per settore vitivinicolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • investimenti connessi alla produzione e trasformazione di prodotti a Denominazione di Origine e Indicazione Geografica. <p>c) Per il settore zootecnico, limitatamente alla produzione del latte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • investimenti connessi alla vendita diretta (da produttore a consumatore finale) del latte, alla trasformazione del latte in azienda o al conferimento in mercati locali attraverso accordi di filiera locale così come definiti al capitolo 8 del PSR. 	<p>0,2 punti per ogni punto % di incidenza dell'intervento specifico sul totale dell'operazione.</p>	<p align="center">fino a 10 punti</p>
<p align="center"><u>CRITERI ORIZZONTALI</u> (fino a 6 punti per il rispetto di almeno uno dei seguenti)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Innovazione di prodotto e/o di processo 2. Incremento del valore aggiunto dei prodotti tramite trasformazione e/o commercializzazione aziendali; 3. Tutela della biodiversità animale e vegetale; 4. Inserimento in progetti di cooperazione relativi a filiera corta e mercati locali. 	<p>0,12 punti per ogni punto % di incidenza dell'intervento specifico sul totale dell'operazione.</p>	

Sono escluse dall'aiuto le domande che raggiungono un punteggio totale inferiore alla soglia minima pari a 16 punti.

Gli elementi che determinano il punteggio devono essere dichiarati nella relazione descrittiva del **Piano di sviluppo aziendale** a corredo della domanda di sostegno. I punteggi attribuiti a seguito dell'istruttoria della domanda di sostegno devono essere mantenuti fino al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo finale.

Laddove il punteggio non venga rispettato al momento di presentazione della domanda di pagamento di saldo finale, l'ente istruttore procederà alla riduzione del contributo spettante; la riduzione sarà calcolata sull'importo del contributo complessivamente ammesso con l'atto di concessione, con una percentuale pari ad ogni punto, o frazione di punto, non rispettato (1 punto=1% di riduzione sul contributo complessivamente ammesso). Nel caso in cui il punteggio totale scenda al di sotto della soglia minima di ammissibilità (16 punti), l'operazione sarà esclusa ed il sostegno rifiutato (decadenza) con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.

Inoltre, laddove il punteggio scenda al di sotto della prima domanda in graduatoria non ammessa a finanziamento per esaurimento di risorse, l'operazione sarà esclusa dal finanziamento, il sostegno sarà rifiutato (decadenza) con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.

Per quanto concerne il criterio “Recupero di terreni abbandonati” si intendono abbandonati i terreni per i quali valgono contemporaneamente le seguenti definizioni:

- Terreni sui quali non è stato pagato alcun premio PAC o misure a superficie PSR negli ultimi cinque anni o intervento PSR strutturale negli ultimi 10 anni;
- Terreni classificati negli ultimi cinque anni sul fascicolo aziendale e individuabili sulle relative foto aeree come incolti (Uso non agricolo – Tare oppure Bosco) oppure terreni che, pur non essendo stati nei cinque anni precedenti su alcun fascicolo aziendale, sono stati identificati come incolti in base a foto aeree e rilievi a terra (è onere del richiedente fornire documentazione fotografica in tal senso nella relazione tecnica a corredo della domanda di sostegno).

Presentazione delle domande

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto devono documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99 e, nel caso di allevamenti, anche della Banca Dati Nazionale per la zootecnia (BDN).

Il fascicolo aziendale, così come la BDN, deve essere aggiornato, pienamente rispondente all'effettiva consistenza aziendale per tutte le schede in cui lo stesso è articolato (anagrafica compresa l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), territorio, mezzi di produzione, manodopera, dettaglio delle colture, dettaglio degli allevamenti, etc), pena la non ammissibilità delle spese la cui idoneità non sia valutabile a causa di carenti o erranee indicazioni sul fascicolo aziendale.

Le domande per lo sviluppo rurale devono essere predisposte e presentate tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Regionale – SIAR (www.siarliguria.it), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di predisposizione e presentazione delle domande. Tali domande devono pertanto essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma elettronica del beneficiario secondo gli standard utilizzati dal SIAR ed il protocollo attribuito elettronicamente fa fede per la data e l'ora di presentazione.

Alle domande è attribuito un numero di protocollo rilasciato automaticamente dal sistema informativo regionale - SIAR, che ha valenza ai fini del presente atto.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAR può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del richiedente e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale.

Le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di sostegno e domande di pagamento.

Domande di sostegno

Le domande di sostegno devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti cui si riferiscono, pena la non ammissione degli stessi interventi. Fanno eccezione le spese generali e tecniche che, in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere sostenute prima della presentazione della stessa (valgono esclusivamente le spese tecniche connesse all'intervento).

La domanda di sostegno deve essere corredata obbligatoriamente, pena la non ammissibilità della stessa o del singolo intervento contenuto al suo interno, di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria, definita dall'Autorità di gestione e disponibile sul

sito www.agriligurianet.it, che diventa parte integrante e sostanziale della domanda stessa, ovvero dal Piano di Sviluppo Aziendale (PAS) e, a seconda delle tipologie di investimento:

1. cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell'investimento in progetto; per gli investimenti su beni immobili dovrà essere sempre fornita planimetria catastale aggiornata con evidenziata la precisa collocazione degli investimenti (interventi su fabbricati, recinzioni, tubature, sistemazione dei terreni, impianto di colture poliennali, etc); per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere conforme a quella approvata dall'ente competente sul titolo edilizio;
2. copia di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, nulla osta, denunce, comunicazioni e quant'altro necessario per attestare l'immediata **cantierabilità** ed eseguibilità delle opere previste, ovvero dichiarazioni sostitutive attestanti l'immediata **cantierabilità**;
3. nel caso di opere: computo metrico estimativo;
4. nel caso di acquisti di macchine, attrezzature, servizi e altri beni: per ciascun bene o servizio tre preventivi ai sensi della DGR 1115 del 1 dicembre 2016;
5. le relazioni tecniche specifiche legate alle diverse tipologie di investimenti, come espressamente previsto dalle Disposizioni Generali, dalle Condizioni relative all'ammissibilità degli investimenti e dalle Condizioni relative all'ammissibilità di talune tipologie di investimenti: perizie di stima del valore di mercato degli immobili o dei costi di ristrutturazione e/o costruzione ex novo, perizia tecnica relativa alla realizzazione di impianti idrici e irrigui, termici, elettrici ed agli investimenti finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica con evidenziata la conformità ai requisiti del bando in oggetto.

Ammissione al sostegno

Il sostegno sarà ammesso per singola fascia temporale, al termine dell'istruttoria amministrativa di ammissibilità di tutte le domande ricevibili e della redazione di una graduatoria unica regionale di tutte le domande risultate ammissibili per singola fascia temporale, redatta sulla base dei punteggi attribuiti dall'ente istruttore in applicazione dei criteri di selezione. A parità di punteggio prevale la domanda con il punteggio ambientale più elevato e, in subordine, la domanda con la minore spesa ammessa.

Ai fini della graduatoria non rileva la data di presentazione della domanda di sostegno.

Le domande che avranno conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità non saranno finanziate.

Non sono ammissibili richieste di varianti progettuali che comportano modifiche agli obiettivi e ai parametri che incidono sui criteri di ammissibilità. Possono essere ammessi limitati e giustificati adattamenti progettuali da richiedere entro e non oltre i quattro mesi antecedenti la scadenza dell'atto di ammissione.

Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno è pari al 40% della spesa ammissibile, a cui si aggiunge un ulteriore 10% per ciascuno dei seguenti casi:

- Imprese condotte, al momento di presentazione della domanda di sostegno, da agricoltori di età non superiore a 40 anni che si sono insediati da meno di 5 anni - conformemente alle prescrizioni di cui alla sottomisura 6.1 del presente periodo di

programmazione o alla misura 112 del periodo di programmazione 2007-2013 - così come definiti all'articolo 2§1(n) del Reg. (UE) n° 1305/2013;

- Investimenti collettivi e progetti integrati;
- Investimenti in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Investimenti sovvenzionati nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) di cui all'art. 53 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Investimenti collegati a operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per quanto concerne gli investimenti connessi alla trasformazione e vendita di prodotti agricoli, l'intensità del sostegno è limitata al 40%.

Domande di pagamento

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del sostegno e possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammessa alla graduatoria e quindi dotata di atto di ammissione al sostegno.

La domanda di pagamento può riguardare la richiesta di pagamento:

- Di **anticipo** (che non può superare il 50% del contributo pubblico ammesso e deve essere richiesto e secondo le procedure fissate da AGEA);
- Di uno stato avanzamento lavori (SAL) esclusivamente se relativo ad investimenti che determinino un **lotto funzionale**;
- Di saldo finale al completamento dell'investimento previsto. Il mancato completamento degli investimenti dà luogo a penalità consistenti in riduzioni e revoche totali.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- a. La richiesta e l'erogazione del sostegno non può in alcun caso eccedere l'importo indicato nell'atto di ammissione al sostegno;
- b. È ammessa una sola domanda di SAL per ciascuna domanda di sostegno;
- c. La domanda di pagamento a saldo dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla data di ammissione al sostegno per le domande che comprendono esclusivamente l'acquisto di macchine e attrezzature, ed entro 18 mesi dalla data di ammissione al sostegno per le altre domande.

La domanda di pagamento deve essere corredata obbligatoriamente, pena la non ammissibilità della stessa, di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria, che diventa parte integrante e sostanziale della domanda, ovvero a seconda delle tipologie di investimento:

1. Relazione tecnica a firma di tecnico abilitato e sottoscritta per accettazione dal richiedente che descriva l'intervento effettuato in rapporto a quanto richiesto in domanda di sostegno ed ammesso con atto di ammissione, con particolare riferimento ad eventuale SAL, all'impiego effettivo di lavoro volontario non retribuito (lavoro "in economia"), ad eventuali variazioni apportate al progetto iniziale;
2. Cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell'investimento realizzato; per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere conforme a quella presentata all'ente competente sul titolo edilizio;

3. Nel caso di opere, computo metrico consuntivo;
4. Nel caso di acquisti di attrezzature, macchine e altri beni materiali, elenco delle stesse con evidenziato quando possibile targa, numero di matricola o altro identificativo;
5. Copia di agibilità, nulla osta, comunicazioni, denunce, segnalazioni (es. agibilità edilizia, nulla osta igienico sanitari, comunicazioni di fine lavori, segnalazioni certificate di inizio attività, denunce di inizio attività) e quant'altro necessario per attestare che l'intervento realizzato è conforme alla normativa vigente e pienamente utilizzabile dal richiedente per le finalità per le quali era stato ammesso al sostegno;
6. Fatture provanti il pagamento delle opere, delle attrezzature, delle macchine e altri beni, nonché delle spese tecniche per le quali si richiede il contributo, nonché i relativi documenti provanti la quietanza (attestato di avvenuto bonifico, estratto di conto corrente con evidenziata la transazione monetaria, etc), conformemente alle disposizioni contenute al precedente paragrafo "Disposizioni comuni a tutti gli investimenti";

Impegni e obblighi del beneficiario

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate al momento della presentazione della domanda di sostegno e anche al momento della presentazione della domanda di pagamento. La mancata presentazione della domanda di saldo finale nei termini previsti dall'atto di ammissione a finanziamento determina la decadenza dal sostegno e il recupero di eventuali somme già percepite, fatte salve le cause di forza maggiore (come disciplinate dai regolamenti europei).

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente accetta di rispettare tutti gli impegni derivati da normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento ivi compresi quelli sottoscritti in calce alla domanda stessa. Laddove gli impegni non vengano rispettati il beneficiario decadrà dal sostegno e subirà l'applicazione di penalità come previsto da Regolamento UE 640/2014 e come descritto nelle griglie redatte ai sensi del DM 2490 del 25 gennaio 2017, di cui all'allegato B "Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione" alla DGR 546/2017 pubblicata sul sito iterg.regione.liguria.it.

Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettate le condizioni di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi come di seguito definiti:

1. Impegni previsti da programma di sviluppo rurale;
2. Altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione, dello Stato, ovvero previsti dal PSR, nonché altri requisiti e norme obbligatori.

Il richiedente è obbligato dalla presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di vincolo stabilito dal PSR, pena il rifiuto o la revoca totale del sostegno, a:

- Consentire l'accesso al luogo dell'investimento da parte delle persone incaricate dei controlli nell'ambito del PSR;
- Mettere a disposizione della Regione e di ogni altra autorità pubblica incaricata dei controlli e del monitoraggio, tutta la documentazione relativa agli investimenti o necessaria a svolgere l'attività di controllo, anche in caso sia detenuta da terzi.

Il beneficiario è obbligato dalla presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di vincolo stabilito dal PSR, pena il rifiuto o la revoca parziale del sostegno,

attraverso l'applicazione delle riduzioni previste dal Reg. UE 640/2014 e DM 2490 del 25.01.2017, a:

- Attuare correttamente gli investimenti ammessi al sostegno;
- Garantire una adeguata informazione e pubblicità dell'investimento, ai sensi del capitolo 15.3 del PSR e del Reg. UE 808/2014 e ss.mm.ii;
- Comunicare alla Regione, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal giorno in cui è stato compiuto l'atto, la cessione totale o parziale dell'oggetto dell'investimento, prima della sua conclusione o prima della scadenza del vincolo di destinazione d'uso. La cessione non costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione d'uso dichiarata in domanda di sostegno e approvata con l'atto di ammissione, attraverso il passaggio ad un soggetto che abbia gli stessi requisiti del soggetto cedente e che si assuma giuridicamente il vincolo;
- Rispettare il vincolo di destinazione d'uso dichiarata ai fini dell'ottenimento del sostegno, ai sensi del capitolo 8.1 del PSR;

Ai fini del presente bando il beneficiario deve garantire la stabilità dell'operazione in ottemperanza all'art. 71 comma 1 del Reg. UE 1303/2013; a tal fine si impegna in particolare a:

- Non cedere o rilocalizzare l'investimento al di fuori dell'area del programma;
- Non effettuare un cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- Non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

In caso di violazione, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

L'impegno decorre dalla data del pagamento finale al beneficiario.

Nel caso il beneficiario sia un ente pubblico, devono essere rispettate le norme relative agli appalti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016.

Forza maggiore

In caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, così come elencate nell'art. 2.2 del Reg. UE 1306/2013, il beneficiario non è tenuto al rimborso del sostegno ricevuto (art. 4.1 Reg. UE 640/2014). I casi contemplati devono essere notificati, insieme alla documentazione probante che dovrà essere analizzata, all'ente competente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4.2 Reg. UE 640/2014). La comunicazione e/o il relativo accertamento della forza maggiore esimono il beneficiario dalla restituzione del sostegno percepito.

Condizioni di tutela della privacy

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali ed aziendali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi, vengono trattati da parte della Regione Liguria nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n° 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando, si applicano le pertinenti disposizioni europee, nazionali e regionali, ivi compreso il programma regionale di sviluppo rurale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 27 ottobre 2015.

